

TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Cagliari, Sezione civile, composto dai signori:

Dott. Maria Mura	Presidente
Dott. Vincenzo Amato	Giudice relatore
Dott. Andrea Bernardino	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al numero 41 del ruolo delle istanze di fallimento
per l'anno 2014,

per la dichiarazione del fallimento della

≈ [REDACTED], con
sede in Assemini,

e dei soci illimitatamente responsabili

≈ [REDACTED], residente in Assemini,
≈ [REDACTED], residente in Assemini,
≈ [REDACTED], residente in Assemini,

promosso dalla

≈ [REDACTED] con sede in Milano, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'a [REDACTED] che, con [REDACTED], la rappresenta e difende per procura speciale,

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente, affermata la qualità di imprenditore e lo stato di insol-

Sentenza 70

N. 69 Fall.

Cronologico 2800/14

Repertorio 103/14

Campione _____

Fatta scheda il:

Il Giudice delegato
autorizza la prenotazione a debito.

Cagliari, _____

Il Giudice delegato

venza della debitrice convenuta, ha chiesto che il Tribunale pronunciasse la sua dichiarazione di fallimento.

La Panificio [REDACTED] cui è stata ritualmente notificata la copia del ricorso e del provvedimento di fissazione dell'udienza di comparizione, non si è costituita nel procedimento.

Il Giudice designato ha quindi proceduto all'audizione di [REDACTED] legale rappresentante e socio illimitatamente responsabile della società convenuta, mentre non sono comparsi e non si sono [REDACTED]

Il procedimento è stato istruito con produzioni documentali.

2. E' stata dimostrata documentalmente, innanzi tutto, la qualità di imprenditore commerciale della [REDACTED]

[REDACTED] a quale risulta svolgere l'attività di panificazione.

Sussistono, in particolare, i presupposti di cui all'art. 1 l. fall., secondo cui sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici, salvo che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro

cinquecentomila.

Secondo quanto previsto, inoltre, dall'art. 15 l. fall., non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento soltanto se, diversamente dal caso di specie, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro trentamila.

Di fronte alla prova del credito da parte dei ricorrenti la società non ha provato né chiesto di dimostrare -come sarebbe stato suo specifico onere, secondo i criteri generali di riparto dell'onere della prova- da un lato tali requisiti e, dall'altro, l'effettiva sussistenza di risorse tali da consentire il regolare soddisfacimento delle obbligazioni contratte e comunque beni concretamente liquidabili per valori rapportabili all'esposizione debitoria accertata, indicata genericamente da [REDACTED] in euro 400.000,00-500.000,00, somma che la società non sarebbe in grado di pagare, secondo quanto ammesso dallo stesso legale rappresentante.

La nozione di insolvenza, individuata dall'art. 5 l. fall., impone di regola semplicemente di verificare, attraverso un giudizio probabilistico, se l'imprenditore sia ancora in grado di adempire regolarmente le proprie obbligazioni.

Deve ritenersi, nel merito, che la società versi in stato di insolvenza, non emergendo come detto che la stessa disponga di elementi attivi del patrimonio sociale che consentano di assicurare, nel loro complesso, il fisiologico e integrale soddisfacimento dei creditori sociali, dovendosi in senso contrario valorizzare -tanto più alla luce dell'entità dell'esposizione debitoria- la stessa condotta processuale della parte, che ha disatteso l'ordine giudiziale dato, secondo l'art. 15 l. fall., in vista del deposito, oltre che dei bilanci relativi agli

ultimi tre esercizi, soprattutto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

1. dichiara il fallimento della [redacted] con sede in Assemini, nonché dei soci illimitatamente responsabili [redacted];
2. nomina il dott. VINCENZO AMATO Giudice delegato alla procedura ed il dott. CRISTIANA CASULA Curatore;
3. ordina al fallito di depositare in cancelleria, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili;
4. stabilisce che il giorno 22.12.2014, alle ore 12 abbia luogo davanti al Giudice delegato l'esame dello stato passivo nella sala delle udienze di questo Tribunale.
5. assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di giorni trenta precedenti l'adunanza per l'esame dello stato passivo per la trasmissione della domanda di ammissione al passivo, con le forme previste dall'art. 93 l. fall., all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, unitamente ai documenti, a eccezione degli originali dei titoli di credito, da depositare presso la cancelleria del Tribunale;
6. manda alla cancelleria per gli adempimenti.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione civile del Tribunale, il 4 giugno 2014.

Il Giudice estensore



Depositato in Cancelleria
Cagliari, 5.6.2014

Il Presidente

Mura